

**Diritto di accesso dei Consiglieri comunali o provinciali** (sui presupposti e sull'ambito del diritto di accesso previsto in favore dei Consiglieri degli Enti locali, sul rapporto tra disciplina dell'accesso ed obblighi di pubblicità previsti dal recente d.lgs. n. 33 del 2013 e sull'illegittimità del silenzio serbato da un Comune su di una istanza avanzata da un Consigliere tendente ad ottenere alcuni dati contabili relativi all'Ente locale).

**TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014, n. 680** - Pres. Urbano, Est. Palliggiano - Proto (Avv.ti D'Amico e Mastrandrea) c. Comune di Controne (Avv. Agosto) e Raeli (n.c.) - (accoglie).

**1. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Diritto di accesso - Istanza di accesso di un Consigliere comunale - Tendente ad ottenere copia di alcuni atti contabili dell'Ente locale - Silenzio-rigetto formatosi su tale istanza - Illegittimità.**

**2. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Diritto di accesso - Finalità - Individuazione - Nesso tra la conoscenza dei dati negli stessi documenti contenuti e l'esplicazione del mandato - Non occorre necessariamente.**

**3. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Diritto di accesso - Ambito oggettivo - Individuazione.**

**4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti tra la sua disciplina e quella del recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.) - Individuazione.**

**1. E' illegittimo il silenzio-rigetto formatosi su di una istanza con la quale un Consigliere comunale, allo scopo di prendere cognizione della situazione finanziaria dell'Ente locale, ha chiesto copia di alcuni documenti contabili dell'Ente stesso. L'esigenza infatti di conoscere i dati contabili ha carattere meramente strumentale e mediato alle funzioni di controllo e di "pungolo" che i Consiglieri comunali, in particolare quelli appartenenti alla minoranza, istituzionalmente conducono; la conoscenza degli strumenti contabili permette loro di svolgere al meglio e con "cognizione di causa" quel ruolo di garanzia e di controllo sulle scelte contabili del Sindaco e dei componenti la Giunta, scelte che bene possono contestare nel merito (1).**

**2. L'accesso del Consigliere comunale o provinciale di cui all'art. 43 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) mira a mettere in condizione il Consigliere stesso di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune; pertanto, ai fini dell'accesso agli atti ed ai documenti detenuti dall'Amministrazione comunale o provinciale, non occorre che sussista uno specifico nesso tra la conoscenza dei dati negli stessi documenti contenuti e l'esplicazione del mandato.**

**3. Ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali o provinciali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, sì da potere valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione ed esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio. L'accesso può quindi assumere valenza strumentale anche per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale. Il diritto di accesso del Consigliere si atteggia, pertanto, come un ampio "diritto all'informazione" al quale si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso (2).**

**4. Il recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell'introdurre una disciplina organica relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, intercetta, di certo, un piano diverso rispetto a quello interessato dall'istituto dell'accesso, di cui al d.lgs. n. 241/1990 e, relativamente ai Consiglieri comunali e provinciali, di cui all'art. 43 d.lgs. n. 267/2000. Nonostante queste differenze ontologiche tra accesso e trasparenza, tuttavia, i due istituti finiscono irrimediabilmente per sovrapporsi; ciò significa che, se da un lato, il principio di trasparenza tenderà sempre più ad occupare spazi sin'ora appartenenti al dominio dell'accesso alla documentazione amministrativa, la portata di quest'ultimo non potrà che trarre giovamento da un ampliamento diffuso degli obblighi di ostensione del proprio operato da parte dell'Amministrazione.**

-----  
(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che le norme procedurali, contenute nel testo unico degli enti locali, volte all'approvazione degli strumenti contabili mirano a garantire una verifica oggettiva dei dati finanziari del comune. In questo senso, non può affatto porsi in dubbio che i termini temporali, fissati dalla normativa sugli enti locali, in tema di approvazione del bilancio annuale di previsione (art. 174) e del rendiconto di gestione (art. 227) abbiano carattere perentorio, in quanto essenziali ad assicurare una puntuale e corretta programmazione delle entrate e della spesa nonché una verifica della tenuta effettiva dei conti pubblici dell'ente locale, anche in conformità al patto di stabilità interno.

I suddetti termini non possono quindi di per sé condizionare la sussistenza dell'interesse all'accesso, il quale va individuato in altri aspetti, relativi all'attività ed alle funzioni propositive e di controllo proprie del consigliere comunale, in veste di rappresentante, ancorché di minoranza, della comunità locale.

Il consigliere comunale, grazie alla lettura del bilancio preventivo, può infatti comprendere più a fondo ed analiticamente le scelte programmatiche che la maggioranza e gli organi esecutivi dell'amministrazione locale hanno inteso intraprendere. Tramite la lettura del rendiconto di gestione, può invece svolgere la fondamentale opera di riscontro tra le intenzioni messe a preventivo dalla maggioranza e ciò che è stato in concreto realizzato.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/cds5\\_2006-11-28.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-11-28.htm) id., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/cds4\\_2006-08-21-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/cds4_2006-08-21-11.htm)

Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE, sentenza 20-9-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/casspen6\\_2009-09-30.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/casspen6_2009-09-30.htm) (sulla configurabilità o meno del reato di rivelazione di segreto di ufficio di cui all'art. 326 c.p., nel caso di Consigliere comunale che ha avuto la disponibilità di alcuni atti in ragione del diritto di accesso a lui riconosciuto ex art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 e che li abbia rivelati ad un giornalista).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 4-9-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/cds\\_2013-09-04-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-09-04-3.htm) (sui limiti del diritto di accesso dei Consiglieri comunali nei confronti degli atti di aziende ed enti dipendenti dal Comune ed in particolare nei confronti degli atti di una società mista, sia pure a prevalente partecipazione di capitale pubblico, della quale l'ente locale detenga una limitata quota di capitale sociale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-2-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/cds\\_2013-02-12-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-02-12-3.htm) (sulla finalità del diritto di accesso previsto dall'art. 43 del TUEL in favore dei consiglieri comunali o provinciali e sui suoi limiti, sulla necessità o meno di motivare le istanze e sull'ammissibilità o meno di domande tendenti ad un controllo generalizzato dell'attività o che costringono l'amministrazione a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 11-12-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/cds\\_2013-12-11-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-12-11-1.htm) (sulla legittimità o meno del diniego di accesso espresso in ordine ad una istanza di accesso alle deliberazioni della G.M. avanzata da un Consigliere comunale, motivato con riferimento alla necessità di

tutelare la riservatezza di terzi e dei dati contenuti negli atti richiesti in ostensione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 8-9-2011, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/cds5\\_2011-09-08-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-09-08-2.htm) (sull'ambito del diritto di accesso previsto in favore di consiglieri comunali e provinciali e sulla sussistenza o meno del diritto del consigliere di ottenere una password per visionare un documento informatico).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 17-9-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds5\\_2010-09-17-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-09-17-3.htm) (sui limiti entro i quali è ammissibile l'esercizio del diritto di accesso previsto in favore dei consiglieri comunali e provinciali per l'esercizio del loro mandato, sulla necessità o meno che le relative istanze siano motivate e sulla possibilità o meno di negare l'accesso nel caso di atti riservati).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 23-1-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/81/cds5\\_2008-01-23-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/cds5_2008-01-23-3.htm) (sulla legittimità o meno di un provvedimento con il quale è stato consentito ad un consigliere comunale l'accesso ad un atto del vicesindaco nella forma della sola visione e non anche dell'estrazione di copia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 21-8-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/cds4\\_2006-08-21-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/cds4_2006-08-21-11.htm) (sulla funzione e sulla portata del diritto di accesso previsto in favore dei consiglieri comunali e provinciali ed in particolare sulla possibilità o meno per essi di ottenere notizie desumibili da documenti in possesso dell'ente locale, come ad es. l'elenco delle concessione edilizie rilasciate).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 28-11-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/cds5\\_2006-11-28.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-11-28.htm) (sulla legittimità o meno di una disposizione regolamentare che impone, per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, l'utilizzo di un modulo in cui sia specificato "il singolo documento amministrativo" che si chiede di conoscere, in modo da arrecare il minore aggravio possibile agli uffici).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 20-10-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/52/cds5\\_2005-10-20-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/52/cds5_2005-10-20-2.htm) (sulla funzione del diritto di accesso previsto per i consiglieri comunali e provinciali, sull'assenza di limitazioni in materia, sulla non necessità di motivazione dell'istanza, sull'impossibilità di opporre il segreto e sulla possibilità di ottenere informazioni concernenti un periodo antecedente al mandato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 2-9-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/52/cds5\\_2005-09-02-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/52/cds5_2005-09-02-2.htm) (sul diritto di accesso dei consiglieri comunali ed in particolare sulla sussistenza o meno del potere dell'Amm.ne comunale di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto della richiesta di informazioni avanzata dal consigliere e le modalità di esercizio del munus da questi espletato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 9-12-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/2004/cds5\\_2004-12-09.htm](http://www.lexitalia.it/p/2004/cds5_2004-12-09.htm) (sui presupposti per l'esercizio dell'accesso previsto dall'art. 43 del T.U., eell. in favore dei Consiglieri comunali e provinciali ed in particolare sulla non necessità di motivare l'istanza di accesso).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 4-5-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5\\_2004-05-04.htm](http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-05-04.htm) (sul diritto dei consiglieri comunali di accedere agli atti dell'amministrazione senza indicare i motivi dell'accesso, sull'inopponibilità agli stessi di ragioni riguardanti la tutela della riservatezza ed in particolare sul diritto di accedere ai pareri legali).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-11-2002, pag. [http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5\\_2002-11-13.htm](http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-11-13.htm) (sul diritto di accesso previsto dall'art. 31 della L. 142/90 in favore dei consiglieri comunali e provinciali).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II, sentenza 16-1-2014, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz\\_2014-01-16.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-01-16.htm) (sulla legittimità o meno del diniego di accesso nei confronti dell'istanza ostensiva di un consigliere comunale, tendente ad ottenere copia dei residui attivi esistenti nel bilancio dell'Ente, motivato con riferimento a difficoltà di natura organizzativa dell'attività della P.A. e alla necessità di svolgere preventiva attività istruttoria).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I, sentenza 19-6-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampaniana 2013-06-19-1.htm> (sulla sussistenza o meno in capo al Sindaco della competenza ad adottare una disposizione di servizio secondo cui i responsabili dei servizi e uffici di staff nonché il Segretario Generale devono consentire ai Consiglieri comunali l'accesso agli uffici del Comune, per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, esclusivamente in determinati giorni ed orari).

TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II, sentenza 4-6-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampaniasa 2013-06-04.htm> (sulla sussistenza o meno, in capo ad un Consigliere comunale, del diritto di accesso allorchè la sua domanda costringa il Comune ad un'attività di elaborazione di dati e documenti).

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II, sentenza 4-3-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/taremiliana 2013-03-04-1.htm> (sulla sussistenza o meno in capo ad un consigliere comunale, del diritto di accesso agli atti di una società con personalità giuridica di diritto privato, con capitale sociale partecipato da un ente locale in forma minoritaria, ove l'attività di tale società rientri in un settore inserito dallo Statuto comunale tra i fini primari dell'ente).

TAR ABRUZZO - PESCARA SEZ. I, sentenza 7-5-2012, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/tarabruzzope 2012-05-07.htm> (sulla legittimità o meno del diniego di accesso agli atti acquisiti al protocollo generale dell'ente locale, espresso dal segretario comunale in merito ad una istanza ostensiva avanzata da un consigliere comunale, motivato con riferimento alla natura non pubblica e strettamente personale degli atti stessi)

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I, sentenza 2-8-2011, pag. <http://www.lexitalia.it/p/11/tarbasilicata 2011-08-02.htm> (sulla legittimità o meno del diniego di accesso agli atti relativi all'ordine del giorno del consiglio comunale, motivato con riferimento al fatto che gli atti richiesti sono stati già messi a disposizione dei singoli consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VI, sentenza 2-12-2010, pag. <http://www.lexitalia.it/p/11/tarcampna6 2010-12-02.htm> (sul diritto di accesso previsto in favore dei consiglieri comunali o provinciali e sull'accessibilità o meno ai ruoli T.A.R.S.U./T.I.A. e I.C.I.), con commento di P. D'ANGIOLILLO, L'ostensibilità degli atti afferenti ai ruoli dei tributi locali ....

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 15-2-2010, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/tarpiemonte1 2010-02-15-1.htm> (sull'estensione del diritto di accesso da riconoscere ai consiglieri comunali e provinciali e, in particolare, sulla sussistenza o meno di tale diritto nel caso di richiesta degli atti di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, affidataria di alcuni servizi pubblici locali).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. II, sentenza 31-7-2009, pag. <http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiem2 2009-07-31.htm> (sulle differenze tra il diritto di accesso riconosciuto ai cittadini ed il diritto di accesso riconosciuto ex art. 43 del T.U.E.L. ai consiglieri comunali e provinciali ed in particolare sulla necessità o meno, nel caso di accesso dei consiglieri, di una istanza scritta e dell'indicazione degli estremi dei documenti richiesti).

TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 3-5-2004, pag. <http://www.lexitalia.it/p/tar/tarpuglialecce2 2004-05-03.htm> (sui limiti della legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere adottate dall'organo collegiale e del diritto di accesso previsto in loro favore).

TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. I, sentenza 11-11-2009, pag. <http://www.lexitalia.it/p/92/tartoscana1 2009-11-11.htm> (sulla necessità di distinguere, in materia di diritto di accesso dei Consiglieri comunali agli atti del Comune, tra richieste generiche, che comportano elaborazioni e selezione dei dati e delle informazioni e richieste sufficientemente puntuali, aventi oggetto definito, che consentono di fornire riscontro in tempi ragionevoli e senza gravare eccessivamente sugli uffici; fattispecie relativa ad una istanza riguardante le "attività estere" del Comune di Siena).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. I, sentenza 27-11-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/82/tarcalabriacz1\\_2008-11-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/tarcalabriacz1_2008-11-1.htm) (sulla legittimità o meno del diniego di accesso nei confronti di una istanza ostensiva avanzata da alcuni consiglieri comunali, avente ad oggetto un elevato numero di atti amministrativi del Comune senza la dimostrazione di un particolare interesse collegato all'esercizio del mandato).

TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. II, sentenza 12-1-2007, pag. [http://www.lexitalia.it/p/71/tarsardegna2\\_2007-01-12.htm](http://www.lexitalia.it/p/71/tarsardegna2_2007-01-12.htm) (sulla sufficienza della qualifica di consigliere comunale o provinciale per ottenere l'accesso e sulla necessità che la richiesta sia specifica).

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 23-11-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/tarveneto1\\_2006-11-23.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/tarveneto1_2006-11-23.htm) (sulla legittimazione di un consigliere comunale ad impugnare una norma regolamentare in materia di accesso agli atti e sulla legittimità o meno di un regolamento che, nel caso di richiesta di copia di atti la cui fotocopiazione comporti un costo elevato, prevede il loro rilascio su supporto informatico).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA, sentenza 29-5-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/tarabraq\\_2006-05-29.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/tarabraq_2006-05-29.htm) (sulla portata del diritto di accesso previsto in favore dei consiglieri comunali e provinciali; fattispecie relativa ad istanza di accesso agli atti del P.R.G.).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. V, sentenza 16-3-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/tarcampna5\\_2006-03-16.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/tarcampna5_2006-03-16.htm) (sul diritto di accesso previsto per i consiglieri comunali e provinciali; fattispecie ad istanza di rilascio degli atti di aggiudicazione e dei permessi di costruire degli ultimi due anni).

TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II, sentenza 7-11-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/tarcamps2\\_2006-11-07.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/tarcamps2_2006-11-07.htm) (sul diniego di accesso opposto ad alcuni consiglieri comunali in ordine al rilascio di alcuni atti del P.R.G. in itinere, secretati con decisione della conferenza dei capigruppo).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. I, sentenza 26-5-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlombmi1\\_2004-05-26.htm](http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlombmi1_2004-05-26.htm) (sul diritto di accesso previsto in favore dei consiglieri comunali e provinciali ed in particolare sulla non necessità di motivare la relativa istanza; fattispecie in materia di accesso al protocollo dell'ente).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, sentenza 8-8-2003, pag. [http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlombrescia\\_2003-580.htm](http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlombrescia_2003-580.htm) (sulla possibilità di reiterare la domanda di accesso anche nel caso di mancata impugnativa di un precedente diniego e sul diritto dei Consiglieri comunali di accedere agli atti del Comune senza indicare i motivi dell'accesso).

LUCCA MAURIZIO, Estensione e limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali, in LexItalia.it n. 9/2012, pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/lucca\\_consiglieri.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/lucca_consiglieri.htm)

LUCCA MAURIZIO, Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali, in LexItalia.it n. 9/2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/lucca\\_consigliericom.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/lucca_consigliericom.htm)

LUCCA MAURIZIO e ZANON GIAMBATTISTA, Brevi considerazioni sull'accesso dei Consiglieri comunali ai tabulati telefonici, in LexItalia.it n. 3/2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/91/lucca-zanon\\_accesso.htm](http://www.lexitalia.it/p/91/lucca-zanon_accesso.htm)

PALOMBA ANNALISA, Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e tutela della riservatezza dei terzi, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/articoli/palomba\\_accesso1.htm](http://www.lexitalia.it/articoli/palomba_accesso1.htm)

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniasa\\_2014-04-04.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniasa_2014-04-04.htm)

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 \(in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L\). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.](#)

TESTO AGGIORNATO ALLA Legge 6 giugno 2013, n. 64 - vedi anche il Testo storico

---



\* Inizio pagina